

STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO
AVV. CATALDO D'ANDRIA E ASSOCIATI

AVV. GENNARO ARPANO
AVV. CATALDO D'ANDRIA
AVV. PATRIZIA ARPANO
AVV. MARIANGELA MASTROGREGORI
DR. COMM. CLAUDIA IANNUZZI
AVV. VINCENZO MARANO
AVV. CLAUDIA RUSSO

00198 ROMA - V.LE REGINA MARGHERITA, 262
TEL. +39 06 4425901 FAX +39 06 442590254
P.I. 10127521002
inforoma@studiolegalead.it

20123 MILANO - VIA MOROZZO DELLA ROCCA, 8
TEL. +39 02 49523901 FAX +39 02 49523900
infomilano@studiolegalead.it

www.studiolegalead.com

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
UNITÀ QUALITÀ DELLA LEGISLAZIONE

RUE DE LA LOI / WETSTRAAT, 175
B-1048 BRUXELLES/BRUSSEL
BELGIQUE/BELGIË

tel: +32 2 281 61 11
fax: +32 2 281 73 97 / 81

e-mail: secretariat.jl-rectificatifs@consilium.europa.eu

OGGETTO: Istanza di rettifica della versione italiana della Direttiva 2010/63 UE, allegato VIII, sez. III, lettera m), punto vii) - Locuzione "sperimentazione in ambiente naturale" – "open field testing" – Armonizzazione delle versioni linguistiche degli Stati membri UE -.

ISTANZA

Il sottoscritto Avv. Cataldo D'Andria, (cataldodandria@ordineavvocatiroma.com) con studio in Roma (Italia), Viale Regina Margherita n. 262, cap. 00198 su mandato della Fondazione Ethoikos, con sede in Radicondoli (SI – Italia),



PREMESSO CHE

- il 22 settembre 2010, il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno adottato la Direttiva 2010/63/UE, sulla protezione degli animali utilizzati nell'attività di ricerca scientifica. Ciò al fine di armonizzare la normativa ed evitare disparità di regimi tra le diverse legislazioni nazionali (*Considerando* n. n. 1, 7, 50, 56);

- la Direttiva in oggetto è stata recepita in Italia con il D. Lgs. n. 26/2014;

- fulcro della disciplina è la nozione di "*procedura*" definita come "*qualsiasi uso, invasivo o non invasivo, di un animale a fini sperimentali, o ad altri fini scientifici dal risultato noto o ignoto, o a fini educativi, che possa causare all'animale un livello di dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato o equivalente o superiore a quello provocato dall'inserimento di un ago conformemente alle buone prassi veterinarie*" (Direttiva 2010/63, art. 3; D.Lgs. 26/2014, art. 3);

- in base alla suddetta disposizione, sono sottoposte al regime della Direttiva esclusivamente le attività finalizzate alla sperimentazione a fini scientifici o a fini educativi che infliggano all'animale un grado di dolore equivalente o superiore a quello provocato dall'inserimento di un ago, conformemente alle buone prassi veterinarie. Tali attività, secondo la Direttiva, potranno essere espletate, successivamente alla valutazione e classificazione della propria gravità, contestualmente all'approvazione del progetto di ricerca da parte dell'autorità competente (Direttiva 2010/63, artt. 12, 38 e 40; D.Lgs. 26/2014, art. 31, comma 5);

- ai sensi dell'art.15, della stessa Direttiva, tutte le procedure devono essere classificate di grado lieve, moderato o grave (tenuto conto del grado di "impatto" sull'animale), seguendo i criteri dettati dall'allegato VIII;

- l'art. 1, comma 5 della Direttiva elenca le pratiche escluse dal proprio ambito applicativo, tra cui figurano [alla lettera f)] quelle non suscettibili di essere classificate come "procedure", in quanto non determinano alcun dolore, sofferenza, o danno prolungato (equivalente o superiore a quello provocato dall'inserimento di un ago conformemente alle buone prassi veterinarie) (D.Lgs. 26/2014, art. 2);

- l'allegato VIII, sez. III, della Direttiva 2010/63 UE, nel fornire un'esemplificazione delle procedure da considerare "lievi", alla lett. m), individua le pratiche che, in combinazione o aggiunta tra loro, possono configurare una "procedura" (anche se di grado lieve) [allo stesso modo, D.Lgs., 26/2014, all. VII, sez. III, lett. m)];

- tale elencazione determina un discrimine importante e di massimo rilievo in quanto definisce il confine tra le attività che debbono essere classificate come “procedure”, e dunque sottoposte al relativo regime giuridico - amministrativo, e quelle che, di contro, non hanno nessun “impatto” sugli animali, e che perciò rimangono fuori dall’ambito di rilevanza della Direttiva;

- nella versione in lingua inglese (lingua base), al punto vii) della richiamata lett. m), la Direttiva inserisce tra le pratiche in oggetto il c.d. “*open field testing*” ossia uno specifico test, noto alla comunità scientifica, volto a misurare l’attività esplorativa e l’ansia negli animali da laboratorio;

- la medesima attività (*open field testing*) è stata spesso riportata in modi differenti in diverse versioni linguistiche: “*essais en plein champ*” (francese), “*ensayos en campo abierto*” (spagnolo), “*testes em arena aberta*” (portoghese), di talché si è determinato - involontariamente - una (evidente e) grave diversità di regime, nel senso che le diverse versioni linguistiche (o traduzioni) indicano attività e condizioni molto differenti tra loro;

- nella versione italiana - in particolare - è stata riportata la locuzione “sperimentazioni in ambiente naturale”, [recepita all’all. VII, sez. III, lett m), punto viii] D.Lgs. 26/2014];

- la dizione “*open field testing*”, che appare scientificamente corretta e appropriata, non ha nulla a che vedere con la “traduzione” italiana “*sperimentazioni in ambiente naturale*”;

CONSIDERATO CHE

- non ricorrendo alla specifica dizione tecnico - scientifica nella versione inglese (“*open field testing*”), le diverse versioni linguistiche non corrispondono tra loro e danno adito a dubbi o interpretazioni erronee, nonché a regimi giuridici nazionali differenti, creando un grave ostacolo alla libera circolazione;

- l’uso di differenti “traduzioni” contrasta con la richiamata esigenza di armonizzazione delle diverse versioni linguistiche e di coerenza della terminologia usata cui l’intero processo normativo della Unione europea deve informarsi. (v. *Dichiarazione n.39 sulla qualità redazionale della legislazione comunitaria allegata all’atto finale del Trattato di Amsterdam 1997; Guida pratica comune del Parlamento*

Europeo, del Consiglio e della Commissione per la redazione dei testi legislativi dell'Unione europea (art. 6);

- più specificamente, la locuzione "*sperimentazioni in ambiente naturale*" (versione italiana) penalizza gli operatori del relativo settore; ciò in primo luogo per l'indeterminatezza del contenuto del sostantivo scientifico "*sperimentazioni*", che si presta a soluzioni interpretative tra loro molto distanti e imprevedibili;

- il riferimento all'"*ambiente naturale*", in quanto del tutto generico e non tecnico, penalizza gravemente qualsiasi studio svolto in natura, semplicemente perché la condizione stessa di trovarsi in natura sarebbe inevitabilmente combinata con una qualsiasi altra pratica indicata nello stesso elenco [all. VIII, sez. III, lett. m], Direttiva 2010/63];

- la disciplina italiana, con questa peculiare dizione, se comparata a quella degli altri Stati membri, determina un'ingiustificata restrizione e discriminazione rispetto a quanti operano nel settore di riferimento, proprio a causa della grave riduzione del campo di azione libera;

- dall'ampiezza del contenuto del termine "*sperimentazione*" e dal generico e insignificante riferimento all'"*ambiente naturale*", deriva, altresì, un'indebita compressione dell'attività degli operatori italiani.

- alla luce di quanto detto, l'uso della locuzione "*sperimentazioni in ambiente naturale*", oltre a travisare la volontà del legislatore europeo, viola il principio di parità di trattamento con riguardo a quanti operano sul territorio italiano, vista la restrizione al libero esercizio della ricerca e delle attività professionali in questo campo;

IN CONCLUSIONE

- il ricorso alla dizione "*sperimentazioni in ambiente naturale*" determina la violazione dell'art. 1 comma 5, della Direttiva. 2010/63, che individua le pratiche escluse dal suo ambito di applicazione;

- ciò in quanto molteplici attività del tutto estranee al concetto di "procedura", qualora svolte in natura, vengono ricomprese in questo regime solo perché la condizione stessa di trovarsi in natura sarebbe inevitabilmente combinata con qualsiasi altra attività individuata all'all. VIII, parte III lett. m, Direttive. 2010/63 [D.Lgs. 24/2016, all. VII, parte III, lett. m)].

Per quanto sopra premesso e considerato, l'istante



CHIEDE

all'Autorità adita di armonizzare la versione italiana della Direttiva n. 2010/63/UE, con la versione in lingua inglese, inserendo all'all. VIII, sez. III, lett. m), punto vii), la locuzione "*open field testing*", in luogo di "*sperimentazioni in ambiente naturale*";

- di essere convocato da codesta Autorità.

Roma 20 luglio 2017

Avv. Cataldo D'Andria

